



Decisione/0847/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4660/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Lorenzo Maria Coen - Componente

Enrico Vitali - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Antonino Piro - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Marina Vajana - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Paola Balducci - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4660/TFNSVE/2025-2026, 4660 - Ricorso proposto dalla società ARCE 1932 (matricola 943013) contro la società TERRA DI CICERONE (matricola 952164) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori GABRIELE ANDREA (matricola 4119228), GIANSAnte GABRIELE (matricola 2672561), ISUFI EMILJAN (matricola 1038522), NARDONE STEFANO (matricola 3005988) e SIMONCELLI ALESSIO (matricola 4087466)

In data 26 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

I premi sono stati così quantificati per i singoli calciatori: Gabriele Andrea euro 31,00 (trentuno/00), Giansante Gabriele euro 104,00 (centoquattro/00), Isufi Emiljan euro 104,00 (centoquattro/00), Nardone Stefano euro 104,00 (centoquattro/00) e Simoncelli



Alessio euro 31,00 (trentuno/00).

Il tutto come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti per un totale, quindi, di euro 374,00 (trecentosettantaquattro/00).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 374,00 (trecentosettantaquattro/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai